


Padre assolto se non mantiene i figli solo in parte

Annamaria Villafrate | 20 gen 2021

Per la Cassazione va assolto il padre che versa solo una parte del mantenimento nei periodi in cui i figli sono con lui perché provvede a tutte le loro esigenze.



- [Violazione obblighi di assistenza familiare dopo separazione o divorzio](#)
- [L'omesso versamento parziale rende il fatto di particolare tenuità](#)
- [Va assolto il padre che versa una parte del mantenimento](#)

Violazione obblighi di assistenza familiare dopo separazione o divorzio

Deve essere assolto per particolare tenuità del fatto il padre che, in un periodo di tempo limitato versa solo una parte del mantenimento, perché nei periodi in cui i figli stanno con lui, si occupa di tutte le loro esigenze. Queste le conclusioni contenute nella [sentenza](#) della Cassazione n. 893/2021 (sotto allegata), innanzi alla quale viene impugnata la [sentenza](#) con cui la Corte di Appello conferma la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di [violazione degli obblighi di assistenza familiare](#) in caso di separazione o scioglimento del [matrimonio](#) contemplato dall'art. 570 bis c.p.

Responsabilità che però il giudice del gravame ritiene meno grave, tanto che elimina dalla pena congiunta condizionalmente sospesa di un mese e 15 giorni di reclusione e 150 euro di [multa](#), la frazione detentiva.

Ricordiamo brevemente che l'art. 570 bis c.p. punisce il "coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili o di nullità del [matrimonio](#) ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di [separazione dei coniugi](#) e di [affidamento condiviso dei figli](#)."

L'omesso versamento parziale rende il fatto di particolare tenuità

L'imputato non ritenendo giusta la [sentenza](#) emessa nei suoi confronti decide di ricorrere in Cassazione sollevando i seguenti motivi.

- Per l'imputato la [sentenza](#) ha violato l'art. 570 bis c.p. perché non è vero che non ha integralmente adempiuto ai propri obblighi di mantenimento. Vero che in alcuni casi ha versato somme inferiori, ma di contro ha anche dimostrato con documenti i propri adempimenti.

Non solo, quando non ha potuto adempiere completamente si è adoperato per soddisfare le esigenze dei suoi figli quando erano con lui.

- Con il secondo invece contesta la mancata applicazione dell'art 131 bis c.p. che prevede l'esclusione della punibilità quando il fatto commesso è di particolare tenuità. Non punibilità che gli è stata negato dalla Corte perché ha erroneamente valutato la condotta dell'uomo come abituale, senza considerare non solo che ha versato il mantenimento in parte, ma anche che quando i figli erano con lui provvedeva direttamente a tutte le loro necessità.
- Con il terzo infine contesta il riconoscimento del danno morale alla [parte civile](#) costituita stante la mancata spiegazione delle ragioni dello stesso, visto che l'assegno di mantenimento è stato versato da marzo 2014 a maggio 2015.

Va assolto il padre che versa una parte del mantenimento

La Cassazione con la sentenza n. 893/2021 accoglie il ricorso dell'imputato perché fondato.

Gli Ermellini chiariscono che nel caso di specie l'imputato è stato considerato responsabile del reato di cui all'art. 570 bis c.p. perché avrebbe omesso di versare metà dell'importo dell'assegno di mantenimento per i figli di 300 euro e le spese straordinarie dall'11 di marzo 2014 al 15 maggio 2015.

In appello l'imputato ha fatto presente però che a parte l'assegno di dicembre, che poi è stato versato a rate, ha sempre provveduto al versamento degli assegni nel periodo oggetto di contestazione, dimezzandoli solo nel periodo estivo, quando i figli erano con lui e provvedeva direttamente lui a tutte le loro necessità. La sentenza della Corte quindi non è censurabile per quanto riguarda la corretta applicazione dell'art. 570 c.p, stante l'ammissione da parte dell'imputato del versamento parziale del mantenimento.

Il provvedimento tuttavia è criticabile per quanto riguarda la seconda doglianza sollevata dall'imputato e che fa riferimento all'art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità se i fatti sono di particolare tenuità. In effetti nel caso di specie i giudici d'appello non hanno motivato le ragioni per le quali tale norma non dovesse essere

applicata al caso di specie, escludendo dal novero delle sue valutazioni, fatti che avrebbero ben potuto condurre alla sua applicazione, con conseguente esclusione della punibilità dell'imputato, ovvero che:

- l'inadempimento si riferisce a un arco temporale limitato;
- il mantenimento è stato sempre versato, anche se in parte;
- quando i figli erano con il padre provvedeva lui direttamente a tutte le loro necessità;
- non è stata verificata l'incidenza sulla ripartizione delle spese straordinarie.

La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello e il terzo motivo deve essere dichiarato assorbito dall'accoglimento del secondo.

[Scarica pdf Cassazione n. 893/2020](#)

Fonte: Padre assolto se non mantiene i figli solo in parte <https://www.studiocataldi.it/articoli/40835-padre-assolto-se-non-mantiene-i-figli-solo-in-parte.asp#ixzz6kAH6dKqQ>
(da www.StudioCataldi.it)



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Giorgio Fidelbo - Presidente
Orlando Villoni - Relatore
Emilia Anna Giordano
Martino Rosati
Pietro Silvestri

N. sent. sez. 998
UP 05/11/2020
N. 16540/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GC , n. X X 1966

avverso la sentenza n. 1884/19 Corte di Appello di Palermo del 21/01/2020

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Giuseppe Locatelli, che ha concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha ribadito la responsabilità di GC in ordine al reato di cui all'art. 570 bis cod. pen., eliminando dalla pena congiunta, condizionalmente sospesa, di un mese e

quindici giorni di reclusione ed € 150,00 di multa inflittagli in primo grado la frazione detentiva, fermo restando il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i motivi di censura di seguito indicati.

Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 1, 5, 47 e 570 *bis* cod. pen., per avere la Corte di merito errato nel ritenere che non avesse integralmente adempiuto all'obbligazione su di lui gravante versando somme inferiori a quelle dovute, avendo per contro fornito la prova documentale degli adempimenti, in alcuni casi non disponendo delle risorse economiche per adempiere e comunque essendosi sempre occupato di tutte le esigenze della prole durante i periodi di permanenza presso di lui.

Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 *bis* cod. pen., negata dalla Corte territoriale in ragione della ritenuta abitudine della condotta e senza considerare che l'omesso versamento dello assegno di mantenimento non era stato totale ma parziale, oltre al fatto di avere direttamente provveduto alle necessità dei minori nei citati periodi di permanenza presso di lui.

Vizio di motivazione in relazione al risarcimento del danno liquidato alla parte civile costituita, in ragione della mancata esplicitazione delle ragioni di sussistenza del danno morale e a dispetto della sussistenza della prova dello avvenuto versamento dell'assegno di mantenimento dal mese di marzo 2014 a quello di maggio del 2015 ed oltre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

2. La contestazione mossa al ricorrente e per la quale ha riportato condanna nei due gradi di merito del giudizio riguarda la decurtazione in misura della metà dell'assegno di mantenimento di € 300,00 mensili stabilito dal Presidente del Tribunale di Sciacca in sede di separazione personale dalla moglie CD con provvedimento del 11/03/2014 e nell'omesso versamento delle spese straordinarie, fissate a suo carico in misura del 50%, dalla predetta data fino al 15/05/2015.

Con il gravame l'imputato aveva dedotto che dall'istruttoria era emerso che, ad eccezione di quello dovuto per il mese di dicembre 2014 (peraltro in seguito

corrisposto in forma rateale), aveva sempre versato l'assegno nel periodo considerato, decurtandolo unicamente nei mesi estivi, quando aveva ospitato i figli presso la propria abitazione e provveduto in maniera diretta alle loro esigenze di vita.

La Corte di appello non ha ritenuto decisive ai fini del proscioglimento tali emergenze probatorie, posto che l'eliminazione della frazione di pena detentiva è stata disposta in base al principio stabilito da Sez. U, sent. n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255269 in tema di trattamento sanzionatorio del reato di omessa corresponsione dell'assegno di separazione ai sensi del cbn. disp. degli artt. 3 l. n. 54 del 2006, 12 *sexies* l. n. 898 del 1970 e 570, comma 1 cod. pen., ma non v'è dubbio che la mitezza della pena irrogata (€ 150,00 di multa condizionalmente sospesa) testimonia un apprezzamento di scarsa gravità della condotta.

Reputa, pertanto, il Collegio come la sentenza non possa esser censurata sotto il profilo dell'astratta sussistenza degli elementi costitutivi del reato in addebito, atteso ad es. che l'imputato non ha nemmeno contestato di avere omesso il pagamento della metà delle spese straordinarie di sua competenza, pur allegando di avere provveduto alle complete esigenze di vita dei figli minori S ed E quando nell'estate del 2014 li aveva temporaneamente ospitati presso la propria abitazione.

3. La sentenza impugnata mostra, invece, il fianco alla doglianza formulata con il secondo motivo di ricorso, concernente la denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen. per speciale tenuità del fatto.

I giudici di appello si sono limitati in maniera apodittica e quindi in assenza di reale motivazione (art. 125 comma 3 cod. proc. pen.) ad opporre il carattere abituale della condotta contestata, omettendo a parere del Collegio di procedere al necessario approfondimento valutativo imposto dalla peculiarità della fattispecie, contrassegnata dalla limitata durata dell'arco temporale in cui si è manifestato l'inadempimento, dalla prova positiva dell'avvenuto assolvimento all'obbligazione quanto meno per la frazione riferita al versamento dell'assegno di mantenimento, dalla prestazione in forma diretta del sostegno economico in favore dei minori nei periodi in cui (metà luglio, metà agosto e cinque giorni nel dicembre del 2014) si erano trasferiti presso l'abitazione dell'imputato in corrispondenza della peraltro ammessa decurtazione dell'importo dello emolumento, dal soddisfacimento in quei periodi di tutte le esigenze di minori, la cui incidenza sulla ripartizione delle spese straordinaria è rimasta di fatto non verificata.

La rivalutazione degli indicati profili di fatto, estranea alle attribuzioni di questa

Corte di legittimità, ma necessaria ai fini dell'apprezzamento dei presupposti di operatività della speciale causa di non punibilità (in tal senso v. Sez. 6, sent. n. 39337 del 23/06/2015, Di Bello, Rv. 264554) impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale.

L'accoglimento di tale motivo importa l'assorbimento dell'ultimo, atteso che l'eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consentirebbe di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, potendosi far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 cod. proc. pen. tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131 *bis* cod. pen. (Sez. 5, sent. n. 6347 del 06/12/2016, dep. 10/02/2017, La Mastra, Rv. 269449), potendo i diritti del danneggiato trovare eventuale tutela nell'azione da proporre in sede civile, attesa l'efficacia della sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto o del responsabile civile citato o intervenuto nel processo penale ai sensi dell'art. 651 *bis*, comma 1 cod. proc. pen.

P. Q. M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso, 5 novembre 2020

Il consigliere estensore

Orlando Villoni

Il Presidente

Giorgio Fidelbo

